

# CAMERA DEI DEPUTATI

## XIV LEGISLATURA

VIII Commissione - Resoconto di giovedì 3 luglio 2003

### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 3 luglio 2003. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

**Decreto-legge 147/2003: Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.**

**C. 4102 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame.

Pietro ARMANI, *presidente relatore*, in sostituzione del relatore, osserva che il decreto-legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca varie disposizioni di proroga di termini e di natura ordinamentale. Per quel che riguarda le disposizioni di competenza della VIII Commissione segnala, in particolare, le proroghe di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 12-*bis*.

L'articolo 1 proroga di un ulteriore anno la sospensione delle procedure esecutive di sfratto, già prorogate, da ultimo, dal decreto-legge n. 122 del 2002, fino alla data del 30 giugno 2003. La sospensione è relativa alle procedure iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000). Si tratta dell'ulteriore proroga di un termine che assume particolare rilevanza sociale e che si rende necessaria nella momentanea difficoltà di attivare le misure idonee alla soluzione dell'annosa questione della sospensione degli sfratti, che ha interessato, nel corso dell'anno, quasi 30.000 famiglie. Peraltro, questa proroga dovrà servire, a suo avviso, per attivare ogni possibile sforzo finalizzato a reperire, pur a fronte degli attuali vincoli di bilancio, ulteriori risorse per ridurre il disagio abitativo ed aumentare l'offerta di alloggi in locazione, anche attraverso un incremento della dotazione del fondo sociale per le locazioni.

L'articolo 3 proroga al 31 dicembre 2003 il termine per il completamento degli interventi di riqualificazione urbana e di restauro dei monumenti nella città di Palermo, fissato al 30 giugno 2003 dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 36 del 2001, come modificato, di recente, dal «collegato infrastrutture e trasporti» del 2002.

L'articolo 4 dispone una proroga al 1° gennaio 2004 per l'entrata in vigore delle disposizioni recate dal solo capo V della parte seconda (articoli 107-121) del testo unico in materia di edilizia contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si è pertanto stabilito di non prorogare l'entrata in vigore dell'intero provvedimento, ma soltanto della parte recante le norme tecniche.

L'articolo 5 proroga di sei mesi, cioè al 1° gennaio 2004, il termine per l'affidamento, da parte del commissario *ad acta*, degli interventi di completamento della realizzazione delle opere di viabilità con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 86 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), nei comuni colpiti da eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

Infine, segnala che la I Commissione, nella seduta di ieri, ha approvato un emendamento che prevede l'inserimento di un nuovo articolo 12-*bis*, con il quale si proroga al 31 dicembre 2005 il termine per l'esecuzione di opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei. Il termine originario, fissato al 30 giugno 1998 e successivamente prorogato a tutto il 1999, era stato previsto dal decreto-legge n. 576 del 1996.

In conclusione, ritiene che si tratti di una serie di proroghe indispensabili per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, pur riconoscendo che, con riferimento all'articolo 3, la proroga rischia di favorire ritardi ed inefficienze nella realizzazione delle opere previste in occasione di un evento ormai conclusosi da quasi tre anni, mentre sarebbe opportuno garantire tempi certi, anche a fini di sostegno del sistema economico e, in particolare, del comparto edilizio. Anche a questo riguardo, riterrebbe altresì opportuno segnalare che, nell'ambito di un così vasto numero di proroghe, potrebbe essere ipotizzata anche la proroga del periodo di efficacia delle disposizioni agevolative, introdotte nell'ordinamento con la legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria per il 1998), volte a incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare, come da ultimo definiti ai sensi della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002). Il termine attuale di efficacia di tali disposizioni è infatti fissato al 30 settembre 2003 e se ne potrebbe ipotizzare una proroga fino al 31 dicembre 2003.

In tal senso, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI (MARGH-U), nel concordare sulla necessità di prorogare il termine relativo alle disposizioni agevolative volte ad incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, ritiene che tale misura dovrebbe avere carattere strutturale, anche in considerazione dell'effetto che ne deriva in termini di emersione del sommerso. Inoltre, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione, dovrebbero essere incentivati quelli volti a consentire minori consumi energetici e quelli di consolidamento antisismico degli edifici.

Infine, per quanto concerne in particolare l'articolo 17 del decreto-legge, recante disposizioni relative alle aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi, ritiene che anche le misure in esso contenute dovrebbe avere carattere strutturale, nell'ottica di favorire un utilizzo razionale di tali prodotti.

Pietro ARMANI, *presidente relatore*, in merito alle osservazioni del deputato Realacci, rileva che il provvedimento d'urgenza in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere in sede consultiva, si limita a prorogare termini; non sembra pertanto opportuno l'inserimento nel provvedimento di misure di carattere strutturale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 9.40.**